



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07-07-2020 n. 77

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI INERENTI IL FPV E LA GESTIONE IN C/RESIDUI DEL BILANCIO 2020/2022, A SEGUITO DELLE RISULTANZE DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'Anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio alle ore 12:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Assente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile del Servizio Risorse umane e finanziarie, di concerto con l'Assessore al bilancio, Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative:

- ñ l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- ñ l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, tra l'altro, che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento [...]. **Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.** Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

RICHIAMATO, altresì, il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui, il quale testualmente prevede: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”;*

DATO ATTO, pertanto, che tramite deliberazione della Giunta comunale, propedeuticamente all'approvazione del rendiconto di gestione, deve essere disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO, dunque, che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire e/o incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO della importante e significativa riforma avvenuta nel corso del 2019, riguardante, tra l'altro, nuove e diverse modalità di impegno della spesa in conto investimenti, con conseguente diversa condizione nel momento in cui si potrebbe formare il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

EVIDENZIATA, a riguardo, la seguente normativa di riforma:

- ñ l'art. 1, commi 909 e 910, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio dello Stato 2019-2021), che modificano rispettivamente l'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e l'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo che *“Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo

o

”;

;

ñ il Decreto Interministeriale MEF – Ministero Interno – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 01 marzo 2019 (G.U. n. 71 del 25/03/2019), emanato in attuazione dei citati commi 909 e 910, dell'art. 1, della Legge n. 145/2018, che, oltre ad adottare fisiologici aggiustamenti tecnici al D.Lgs. n. 118/2011, allegato 1 – *principi generali o postulati*, allegato 4/1 – *Principio contabile applicato concernente la programmazione*, allegato 4/3 – *Principio concernente la contabilità economico-patrimoniale*, e allegato 4/4 – *Principio concernente il bilancio consolidato*, sostanzialmente interviene per riscrivere una parte molto rilevante dell'allegato 4/2 – *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*.

Con tale provvedimento viene ridisegnato l'intero perimetro riguardante la contabilizzazione delle spese in conto investimenti, soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione ed alla conseguente attivazione del FPV, in coerenza con le nuove regole in materia di lavori pubblici apportate dal nuovo Codice degli appalti, recepito nel D.Lgs. n. 50/2016, il tutto con l'inserimento, nell'allegato 4/2, dei nuovi paragrafi dal 5.3.12 al 5.3.14 e, in particolare, con la previsione della nuova formulazione del paragrafo 5.4 intitolato “*Il Fondo pluriennale vincolato*”.

Nello specifico, le modalità di contabilizzazione della spesa di investimenti si differenzia a seconda che si tratti di opere di valore unitario inferiore ai 100.000,00 euro, per le quali non è necessario l'inserimento nel “*Piano triennale ed annuale dei lavori pubblici*” ai sensi dell'art. 21, comma 3, del “*Codice dei Contratti*”, e quelle di valore superiore ai 100.000,00 euro che, per essere inserite nel “*Piano annuale e triennale dei lavori pubblici*”, devono essere supportate da un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità, delle alternative progettuali, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto definitivo, il Progetto esecutivo o una Soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

Opere di valore inferiore a 100.000,00 euro:

La spesa per la realizzazione dell'intervento è stanziata in bilancio indipendentemente dall'inserimento dell'opera nel “Piano annuale e triennale”; la progettazione è iscritta al Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione esterna, sia che si tratti di progettazione interna, ma in questo caso limitatamente agli incentivi tecnici previsti dall'art. 113, comma 1, del “Codice dei Contratti pubblici”.

Le altre spese di progettazione interna vengono classificate secondo natura e, pertanto, iscritte come spesa corrente di personale al Titolo I; tali spese che non trovano allocazione tra la spesa di investimento e vengono capitalizzate (portate ad incremento del valore dell'opera in corso di realizzazione) con le scritture in contabilità economico patrimoniale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Opere di valore unitario superiore a 100.000,00 euro:

L'inserimento nel "Piano annuale e triennale dei lavori pubblici" presuppone un livello minimo di progettazione cosiddetta "preliminare".

In questo caso, la spesa riguardante tale progettazione è prevista in bilancio prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce; affinché la progettazione possa essere contabilizzata come spesa di investimento è necessario che gli strumenti di programmazione (DUP) prevedano tale intervento e individuino le modalità di finanziamento.

Anche per tale fattispecie, se la progettazione è affidata all'esterno, la spesa deve essere prevista tra le spese di investimento (Titolo II), mentre se la progettazione viene realizzata internamente viene contabilizzata secondo natura: spesa corrente Titolo I per la spesa di personale, spesa di investimento Titolo II per l'acquisto di strumenti ed attrezzature necessari per la progettazione.

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto sono registrati nel Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione affidata all'esterno, sia che si tratti di progettazione interna (in questo caso, limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche). Gli stipendi del personale incaricato della progettazione sono classificati secondo la natura della spesa e registrati tra le spese correnti del Titolo I; la capitalizzazione di tali spese avviene tramite le registrazioni in contabilità economico patrimoniale.

A fine esercizio, le risorse che finanziano le spese per il livello minimo di progettazione affidata all'esterno e non ancora impegnate possono essere interamente conservate nel FPV a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

Il Decreto, nella nota 50) al punto 5.4.8, chiarisce definitivamente cosa si intenda per "procedure formalmente attivate":

- 1) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- 2) la pubblicazione di un avviso di pre-informazione cui abbia fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare l'interesse (artt. 70, commi 2 e 3 e 75, del D.Lgs. n. 50/2016);
- 3) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione.

Le risorse, invece, che finanziano le spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori possono, a rendiconto, confluire nel "FPV" a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, le condizioni a) e b) e almeno una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le risorse che costituiscono al copertura dell'investimento;
- b) l'intervento è ricompreso, sulla base dell'importo previsto, nel piano triennale dei lavori pubblici,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- c) sono state impegnate anche parzialmente sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate le seguenti spese del quadro economico dell'opera: acquisizione, espropri e occupazioni d'urgenza, bonifica di aree, abbattimento strutture preesistenti, viabilità accesso al cantiere, allacciamento pubblici servizi, ed altre spese necessarie per l'esecuzione dell'intervento;
- d) in assenza degli impegni di cui al precedente punto, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo;
- e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara, sono state formalmente poste in essere le procedure di affidamento dei lavori.

Le nuove regole contabili pertanto subordinano il mantenimento delle risorse nel cosiddetto "FPV" al fatto che l'Ente proceda verso la progettazione prima e la realizzazione dell'opera poi, senza soluzione di continuità.

Infatti, nel caso in cui nell'esercizio successivo la progettazione si interrompa o nel caso di affidamento dei lavori non si proceda con l'aggiudicazione, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluite su "FPV" a loro volta confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato, destinato o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RICHIAMATA, sul punto, la FAQ n. 32 del 21/02/2019 della Commissione Arconet, a mente della quale "I commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 hanno modificato l'art. 56 comma 4 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 183 comma 3 del TUEL con vigenza dal 1 gennaio 2019 e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie da emanarsi entro il 30 aprile 2019, come richiesto dalla citata legge, per modificare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è stato già condiviso dalla Commissione ARCONET nella riunione del 9 gennaio 2019.

Si ritiene pertanto possibile applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio 2019";

RICHIAMATO, per completezza, il Decreto Interministeriale 01/08/2019, contenente l'XI° correttivo alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che introduce ulteriori ed importanti novità in materia di equilibri di bilancio e di modalità di determinazione del risultato di amministrazione, prevedendo, tra l'altro, la redazione di nuovi prospetti di dettaglio delle voci che compongono il risultato di amministrazione;

TENUTO CONTO che i Responsabili dei Servizi, ognuno per quanto di propria competenza, hanno provveduto alle descritte operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, adottando i seguenti provvedimenti:

- ñ determinazione Settore LL.PP. n. 315 in data 19/05/2020;
- ñ determinazione Settore Affari Generali n. 146 in data 28/02/2020;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ determinazione Settore Finanziario n. 189 in data 11/03/2020;
- ñ determinazione Settore Polizia Municipale n. 142 in data 27/02/2020;
- ñ determinazione Settore Socio-Assistenziale n. 152 in data 02/03/2020;
- ñ determinazione Settore Urbanistica e Ambiente n. 147 in data 28/02/2020;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/05/2020, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione consiliare n. 8 del 23/06/2020 è stato approvato il DUP – Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2020/2022;

TENUTO CONTO, inoltre, della deliberazione consiliare n. 12 del 30/06/2020, immediatamente eseguibile, di esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO l'art. 227, comma 6-quater, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto;

VERIFICATO che, sulla base delle risultanze del suddetto rendiconto, occorre provvedere, mediante apposita variazione, all'adeguamento delle previsioni iscritte nel primo esercizio di riferimento del bilancio triennale 2020/2022, relativamente ai seguenti aggregati:

- ñ RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO;
- ñ RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO;
- ñ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI;
- ñ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

VISTI e richiamati i prospetti e la documentazione tecnico-contabile, allo scopo appositamente predisposti dal Servizio Finanziario, che vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, così distinti:

- ñ Allegato A): variazioni dei residui attivi presunti;
- ñ Allegato B): variazioni dei residui passivi presunti;
- ñ Allegato C): variazioni del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale e delle correlate previsioni di spesa di competenza;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, dando atto ne costituisce, anche motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- C) DI PROCEDERE all'adeguamento delle previsioni iscritte nel primo esercizio di riferimento del bilancio triennale 2020/2022, tenendo conto delle risultanze derivanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, come in premessa approvato.
- D) DI APPORTARE, per quanto in premessa esposto e motivato, al bilancio 2020/2022 le variazioni indicate nei prospetti A), B) e C), riguardanti, rispettivamente, la variazioni dei residui attivi presunti, la variazione dei residui passivi presunti e le variazioni del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale e delle correlate previsioni di spesa di competenza, il tutto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.
- E) DI TENERE agli atti il dispositivo di cui al presente provvedimento, non essendo più obbligatoria la comunicazione al Tesoriere, ai sensi dell'art. 57, comma 2-quater, del D.L. 124 del 26/10/2019, di modifica degli artt. 216 e 226 del Tuel.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, dando atto ne costituisce, anche motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI PROCEDERE all'adeguamento delle previsioni iscritte nel primo esercizio di riferimento del bilancio triennale 2020/2022, tenendo conto delle risultanze derivanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, come in premessa approvato.

D) DI APPORTARE, per quanto in premessa esposto e motivato, al bilancio 2020/2022 le variazioni indicate nei prospetti A), B) e C), riguardanti, rispettivamente, la variazioni dei residui attivi presunti, la variazione dei residui passivi presunti e le variazioni del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale e delle correlate previsioni di spesa di competenza, il tutto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

E) DI TENERE agli atti il dispositivo di cui al presente provvedimento, non essendo più obbligatoria la comunicazione al Tesoriere, ai sensi dell'art. 57, comma 2-quater, del D.L. 124 del 26/10/2019, di modifica degli artt. 216 e 226 del Tuel.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 04-07-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 04-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 04-07-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to MARIA GIORDANA BACALINI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 30-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 07-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 30-07-2020 al 14-08-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria